

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA ARPAE ED ATERSIR
AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/90 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE
COMUNE RIGUARDANTI
L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI FLUSSO DELLE ACQUE SOTTERRANEE
APPARTENENTI AGLI ACQUIFERI DI FORLÌ- CESENA A SUPPORTO DEGLI OBIETTIVI DI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA**

TRA

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – con sede legale in Bologna, Via Cairoli 8/F–40121, C.F. 91342750378, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Servizio Idrico Integrato _____, di seguito denominata più brevemente “*ATERSIR*”;

E

ARPAE – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna – Direzione Tecnica, Largo Caduti del Lavoro 6, 40122 Bologna, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Tecnico di Arpae, _____, di seguito denominata “*Arpae*”;

nel seguito indicati come le Parti.

PREMESSO CHE

- ATERSIR è l'agenzia regionale costituita con Legge regionale n.23 del 23/12/2011 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna. L'agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale dal 1° gennaio 2012;
- Arpae è l'Agenzia regionale mediante la quale la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, monitoraggio, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a,b,c,d,e, della Legge regionale n.13 del 30/07/2015.
- ATERSIR espleta le proprie funzioni di pianificazione e regolazione e del servizio attraverso la redazione del Piano d'Ambito, essendo lo stesso composto da una sezione tecnica risultante dalle attività di ricognizione delle opere, di individuazione delle criticità e degli interventi da porre in essere e da una conseguente sezione economico-finanziaria contenente lo sviluppo del costo del servizio e della tariffa per l'intera durata dell'affidamento;
- Arpae ha sviluppato per la Regione Emilia-Romagna un modello matematico regionale delle falde acquifere sotterranee;
- ATERSIR, nella redazione e aggiornamento del Piano d'Ambito e dei relativi Piani degli interventi, deve valutare la coerenza degli approvvigionamenti idropotabili con gli obiettivi di sostenibilità e tutela e risanamento della risorsa idrica fissati dalla pianificazione sovraordinata, valutando, se necessario, scenari di razionalizzazione dello sfruttamento delle diverse fonti;
- per il raggiungimento di tali obiettivi, ATERSIR e Arpae ritengono reciprocamente utile l'attivazione di un gruppo di lavoro in grado di trattare scientificamente la tematica in

questione, integrando saperi e conoscenze proprie del monitoraggio e della tutela delle risorse idriche;

- nel rispetto di tale indirizzo, ATERSIR e Arpae convengono di avviare una collaborazione che dovrà tradursi nello sviluppo sinergico del suddetto percorso nell'ambito del quale ognuna delle due organizzazioni procederà a mettere in campo le proprie conoscenze nonché risorse di altro tipo;
- Nell'ambito del presente accordo di collaborazione ATERSIR e Arpae individuano rispettivamente _____ i e _____ quali referenti scientifici per i relativi Enti di appartenenza.
- allo scopo di sostenere economicamente le attività del gruppo di lavoro multidisciplinare, ATERSIR prevede lo stanziamento a favore di Arpae - Direzione Tecnica - di un contributo per le attività da svolgersi, in ragione del maggior impiego di risorse;
- al fine di sviluppare al meglio l'attività di ricerca ATERSIR è da intendersi come capofila della collaborazione con Arpae;
- l'attività di collaborazione prevede dei risultati che si definiscono fin da ora di pubblica utilità, convenendo inoltre che non vi sarà sfruttamento economico degli stessi;
- la collaborazione suddetta, dovrà portare come risultato all'aggiornamento del modello di circolazione delle acque sotterranee appartenenti agli acquiferi di Forlì-Cesena e alla valutazione di scenari di razionalizzazione degli emungimenti idropotabili.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 Obiettivi

1. L'obiettivo che ATERSIR ed Arpae intendono perseguire attraverso il presente accordo è aggiornare il modello di circolazione delle acque sotterranee appartenenti agli acquiferi di Forlì-Cesena e valutare gli effetti di scenari di razionalizzazione degli approvvigionamenti idropotabili:

- da parte di ATERSIR come supporto alla propria pianificazione d'ambito per l'utilizzo della risorsa ad uso umano;
- da parte di Arpae nella sua attività istituzionale di monitoraggio e controllo della risorsa idrica.

Art.3 Durata

1. Il presente Accordo ha una durata di 10 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione. Le attività verteranno essenzialmente sull'aggiornamento del modello in riferimento agli aspetti quantitativi di circolazione all'interno degli acquiferi di Forlì-Cesena.

2. Le parti hanno la facoltà di prorogare l'esecuzione dell'accordo oltre il termine di scadenza previo accordo reciproco sulla base delle ulteriori necessità di approfondimento e sviluppo che dovessero manifestarsi nel corso della collaborazione.

3. Nel caso di proroga del termine di durata del presente accordo, ATERSIR non è tenuta ad aumentare l'entità del contributo finanziario previsto dal presente accordo.

Art. 4 Oneri a carico delle parti

1. Le parti si impegnano reciprocamente a svolgere e a porre in essere ogni attività e adempimento necessari alla piena e corretta realizzazione degli obiettivi comuni di cui all'art. 2 dell'Accordo.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, Arpae sosterrà spese per il proprio personale impiegato e per acquisti necessari al funzionamento e all'adattamento del modello matematico degli acquiferi.

3. ATERSIR contribuirà allo svolgimento delle attività con l'impiego del proprio personale ed erogherà ad Arpae, a parziale ristoro delle spese sostenute, un contributo di € 21.000. Tale contributo potrà essere utilizzato, fino all'importo massimo di € 3.500, per l'acquisto di beni durevoli.

4. L'erogazione da parte di ATERSIR del contributo avverrà, previa condivisione dei risultati della ricerca, a conclusione delle attività, prevista entro 10 mesi dal momento della sottoscrizione dell'accordo. La richiesta di contributo avverrà mediante emissione di nota di debito.

5. Resta inteso sin da ora che dette somme non assumono natura di corrispettivo specifico per una prestazione di servizi, ma vengono erogate - nella forma di contributo di spesa - per il perseguimento di finalità istituzionali e obiettivi di carattere comune.

6. la nota di debito emessa da Arpae dovrà essere intestata a:

ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti –
Via Cairoli 8/F - 40121 Bologna, C.F. 91342750378

Art. 5 Assicurazioni

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che in virtù della presente convenzione verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività relative alla presente convenzione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 6 Sicurezza

1. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad osservare e ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

Art. 7 Responsabilità delle Parti

1. Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art 8 Riservatezza

1. Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito "Informazioni") sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire le Informazioni all'altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione della presente convenzione;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto della presente convenzione;
2. L'impegno alla riservatezza sarà vincolante per le Parti, sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione e per ulteriori 3 (tre) anni o fino a che le Informazioni diventeranno pubbliche per espressa volontà delle Parti.
 3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all'esterno senza la previa autorizzazione dell'altra Parte.
 4. Le Parti si impegnano altresì a conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al fine di garantirne la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine di durata della convenzione.
 5. Le Parti sono responsabili del danno eventualmente derivante dalla trasgressione colposa alle disposizioni del presente articolo.

Art. 9 Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo posta elettronica certificata (PEC) oppure con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso, ATERSIR corrisponderà ad Arpae l'importo delle spese sostenute previste dalla convenzione ed impegnate fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Art.10 Forza maggiore

1. Le Parti si obbligano ad informarsi vicendevolmente e prontamente dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, e si obbligano, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti in danno. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Art. 11 Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire amichevolmente eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una soluzione in via amichevole, sarà competente il TAR dell'Emilia-Romagna.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e esprimono il consenso a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 13 Spese di bollo e registrazione

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso a taxa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione e di bollo inerenti alla presente convenzione sono a carico di Arpae.

Art. 14 Comunicazioni

Referenti Amministrativi Arpae: _____, PEC: dirgen@cert.arpa.emr.it;

Referenti Amministrativi ATERSIR: _____, PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it

Art. 15 Firma digitale

1. Il presente Accordo di collaborazione scientifica è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Art. 16 Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile ove applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo di collaborazione.

2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dall' ATERSIR e dall' Arpae soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente Accordo.

Per Arpae
Direttore Tecnico di Arpae

(firmato digitalmente)

Per ATERSIR
Il Dirigente responsabile dell'Area Servizio Idrico Integrato

(firmato digitalmente)